

Indicazioni deontologiche per il Tirocinio Professionale

Indicazioni deontologiche per i tutor

- L'attività del tutor è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze sul comportamento umano e sugli strumenti professionali (Art. 3 C.D.), promuovendo la formazione e le responsabilità sociali degli atti derivanti dall'esercizio professionale.
- Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale e non demanda la formazione e la pratica del tirocinante ad altre professioni. (Art. 6 C.D.)
- Il tutor avrà l'obbligo di favorire il rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza istruendo il tirocinante riguardo a prassi e comportamenti. In tutti i casi egli è responsabile dell'operato del tirocinante ed ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.). Ciò richiede che le attività professionali siano svolte esclusivamente dal tutor o in subordine demandate al tirocinante solo se supervisionato direttamente (presenza congiunta). In deroga a ciò si possono prevedere ambiti di supervisione indiretta per compiti rigorosamente strutturati (test, interviste strutturate non invasive, ecc.), escluse le parti di restituzione dell'informazione all'utenza (art. 8 C.D.) La deroga è possibile solo a seguito della valutazione del tutor dell'acquisizione delle competenze adeguate del tirocinante (art. 7 C.D.)
- Lo psicologo nella sua attività di formazione stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come egli stesso si ispiri e agisca (art. 20 C.D.) Tutela i tirocinanti insegnando solo strumenti o tecniche appartenenti alla professione di psicologo, privilegiando gli strumenti di base (es. non formerà il tirocinante in ambiti specialistici, come la psicoterapia, che richiedono abilitazioni supplementari). Le competenze del tirocinante sono rigorosamente riferibili alle attività individuate per l'iscrizione alle sezioni A (art. 1 L. 56/89) o B (legge 170 / 2003) dell'Albo (art. 21 C.D.). Ne consegue che il tutor avrà particolare attenzione nel non formare competenze non riconducibili alla professione individuata dalla sezione di riferimento.

Indicazione deontologiche per il tirocinante

- Il tirocinante avrà il compito di approfondire e rispettare il capo I del codice deontologico degli psicologi.
- Il tirocinante, all'inizio dell'attività di tirocinio acquisirà e avrà come riferimento i principi del decoro e della dignità professionale (art. 38 C.D.), ed eviterà qualsiasi confusione negli utenti tra la figura dello psicologo e quella del "tirocinante" (art. 39 C.D.).
- Il tirocinante informerà il tutor se vi siano o vi siano stati precedenti rapporti con gli utenti con cui entrerà in contatto (art. 26 – 28 C.D.), evitando così l'osservazione di qualsiasi attività riguardante tali soggetti.
- Tutte le informazioni analizzate durante le attività di tirocinio appartengono al segreto professionale, pertanto il tirocinante è vincolato al rispetto di tale indicazione deontologica così come il professionista psicologo (art. 11 C.D.)

- Il tirocinante terrà sempre presente i limiti della propria formazione, ancora incompleta, e avrà la responsabilità di approfondire e implementare metodologie o strumenti riconosciuti come scientifici (art. 5 C.D.)
- Il tirocinante nella struttura di cui è ospite non farà qualsivoglia commento pubblico riguardo alle metodologie, agli strumenti o ai risultati ottenuti dal tutor o dalle altre figure professionali (art. 36 C.D.). Opererà invece per un confronto diretto sui dubbi o sulle perplessità che egli ha nel comprendere l'intervento.

Coordinamento con i servizi e le sedi di tirocinio

- L'attività formativa è regolata, dal punto di vista organizzativo, dalle convenzioni e dalle norme degli enti ospitanti.
- Il coordinatore dei tirocinanti, come specificato nelle convenzioni, è un iscritto all'albo degli psicologi.

dott. Ivan Iacob

dott. Renzo Mosanghini

dott. Stefano Roncali